

Formazione continua - Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4839 del 25 febbraio 2025

Violazione dell'obbligo formativo: l'individuazione del dies a quo prescrizione

La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (artt. 15 e 70 cdf, art. 11 L. n. 247/2012) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il relativo *dies a quo* prescrizione va individuato nell'ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento

(Nel caso di specie, l'omesso svolgimento dell'attività formativa riguardava il triennio 2014-2016. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che l'illecito disciplinare si fosse consumato il 31 dicembre 2016 e da quella data decorresse quindi il relativo termine di prescrizione dell'azione disciplinare ex art. 56 L. n. 247/2012).

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4839 del 25 febbraio 2025